

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE SESTA CIVILE  
SOTTOSEZIONE 1**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe - Presidente -

Dott. MELONI Marina - Consigliere -

Dott. MARULLI Marco - Consigliere -

Dott. CAIAZZO Rosario - Consigliere -

Dott. FIDANZIA Andrea - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

**ORDINANZA**

sul ricorso xxxxx-2020 proposto da:

**SOCIETA' CESSIONARIA** in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa **SERVICER 1**, e per essa **SERVICER 2**,

- ricorrente -

**ASSUNTORE**;

**contro**

- controricorrente -

**FALLIMENTO DI OMISSIS**;

**contro**

- intimato -

avverso il decreto n. cronol. xxxx/2020 del TRIBUNALE di CATANIA, depositato il 29/04/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 18/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA FIDANZIA.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

- che viene proposto dalla **SOCIETA' CESSIONARIA**- cessionaria dei crediti in sofferenza già di pertinenza della **SOCIETA' CEDENTE 1** e della **SOCIETA' CEDENTE 2** derivanti da finanziamenti ipotecari sottoscritti tra l'(OMISSIS) e il (OMISSIS) - e per essa **SERVICER 1** nonchè **SERVICER 2**, affidandolo a quattro motivi, ricorso avverso il decreto n. xxxx/2020 del 23.3.2020 con cui il Tribunale di Catania ha rigettato l'opposizione ex art. 98 L. Fall., proposta avverso il decreto con cui il G.D. aveva rigettato la domanda di insinuazione al passivo del **fallimento di " OMISSIS"**, in considerazione della nullità del contratto di mutuo fondiario (stipulato dalla **SOCIETA' CEDENTE 2**), per superamento del limite di finanziabilità, pari al 80% del valore dell'immobile su cui era stato apposto il vincolo, previsto dal combinato disposto dell'art. 38 T.U.B., e della Delib. CICR 22 aprile 1995, art. 1;

- che la **ASSUNTORE**, nella qualità di assuntore del concordato fallimentare omologato del **Fallimento di " OMISSIS"** si è costituito e ha resistito in giudizio con controricorso;

- che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380 bis c.p.c..

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

1. che con il primo motivo è stata dedotta la violazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per esercizio scorretto del proprio prudente apprezzamento della prova, sul rilievo che il Tribunale di Catania ha fondato il rigetto dell'opposizione sulla base delle risultanze della CTU esperita nel corso del giudizio;

2. che il motivo è inammissibile;

che è orientamento consolidato di questa Corte (vedi Cass. S.U. n. 20867 del 30/09/2020) che la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c., implicitamente dedotta dalla ricorrente - è ammissibile solo ove si alleggi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione;

che, nel caso di specie, per deducendo la violazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nell'illustrare il motivo, non ha minimamente censurato la motivazione del provvedimento impugnato;

3. che con il secondo motivo è stato dedotto l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in ordine alle conseguenze della violazione del limite di finanziabilità ex art. 38 T.U.B., sul rilievo che il Tribunale non aveva considerato il diverso orientamento di questa Corte (riconducibile alla sentenza n. 26672/2013) illustrato nel ricorso ex art. 98 L. Fall., che non sanziona il superamento del limite di finanziabilità del mutuo fondiario con la nullità del contratto;

4. che il motivo è inammissibile;

- che, in particolare, l'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (Cass. S.U. n. 8053 del 2021);

- che, nel caso di specie, la ricorrente ha lamentato non l'omesso esame di un "fatto storico" oggetto di discussione tra le parti, ma l'omessa considerazione delle argomentazioni giuridiche riconducibili ad un orientamento pregresso di questa Corte sulla questione del superamento dei limiti di finanziabilità del mutuo fondiario, ormai superato da questa Corte con la sentenza n. 17352 del 2017 (conformi Cass. n. 19016 del 2017; Cass. n. 29745 del 2018; Cass. n. 17439 del 2019);

5. che con il terzo motivo è stata dedotta la violazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in ordine alla questione della conversione del contratto ex art. 1424 c.c.;

- che, in particolare, la ricorrente contesta che il primo momento utile per formulare l'istanza di conversione del mutuo fosse il ricorso in opposizione allo stato passivo, atteso che il G.D., in sede di verifica di stato passivo, non aveva dichiarato la nullità del contratto, essendosi limitato a non ammettere il suo credito sul presupposto della nullità del rapporto contrattuale posto alla base;

6. che il motivo è manifestamente infondato;

- che, in proposito, questa Corte (vedi Cass. n. 22466 del 2018) ha ripetutamente affermato, in tema di nullità contrattuale, che l'istanza di conversione, per essere ammissibile, deve essere avanzata dalla parte nella prima difesa utile successiva al rilievo della nullità del titolo posto a fondamento della domanda;

- che, pertanto, il termine "scatta" dal momento del mero "rilievo" della nullità da parte del giudice, non occorrendo certo la declaratoria di nullità del contratto;

*Ordinanza, Corte di Cassazione, Pres. Scotti – Rel. Fidanzia, del 04.04.2022 n. 10788*

- che, nel caso di specie, come ha dato atto la stessa ricorrente, già il Giudice Delegato in sede di verifica di stato passivo (in ordine al carattere giurisdizionale del procedimento di verifica del passivo vedi Cass. n. 4506 del 2020), aveva rilevato la nullità del contratto di mutuo fondiario per superamento del limite di finanziabilità, con la conseguenza che la ricorrente avrebbe dovuto necessariamente proporre la domanda di conversione ex art. 1424 c.c., nel primo momento utile rappresentato dal ricorso in opposizione es art. 98 L. Fall.;

7. che con il quarto motivo è stata dedotta la violazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sul rilievo che, ad avviso della ricorrente, il Tribunale di Catania aveva erroneamente escluso le garanzie prestate, nel caso di specie, a garanzia del mutuo fondiario dal novero delle garanzie integrative che consentono di elevare il limite di finanziabilità dall'80% al 100% del valore dell'immobile;

8. che il motivo è manifestamente infondato;

che la Delib. CICR 22 aprile 1995, art. 1, prevede che la percentuale di finanziabilità può essere aumentata dall'80% al 100% del valore dell'immobile qualora vengano prestate garanzie integrative rappresentate da fidejussioni bancarie e assicurative, polizze di compagnie di assicurazione, fondi di garanzia e alter garanzie idonee secondo i criteri previsti dalla Banca d'Italia;

che, pertanto, a tale categoria non appartengono le garanzie prestate - come nel caso di specie - da società semplici o da persone fisiche (vedi Cass. n. 11201 del 2018 non massimata sul punto), atteso che il livello di affidabilità patrimoniale che risulta cogente alle tipologie di garanzie integrative si attesta sulla linea di quella data dallo Stato e dagli istituti bancari ed assicurativi sopra elencati (vedi Cass. n. 9079 del 2018);

9. che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

**P.Q.M.**

Rigetta il ricorso.

condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 7.100,00, di cui Euro 100,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2022

***\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy***